

STUDIO GERONZI

(Collegio Toscano Periti Esperti Aziendali nr.450) (Ric. Min. D.M. 24/11/1995)
Iscr.Albo U.I.C. (Art.16 della Legge 7 marzo 1996 n.108) al nr.83
Elenco Uic agenti in attività finanziarie e vendita prodotti bancari fuori sede nr. A2414

ANTONIO GERONZI

Corso Matteotti n.51

60035 JESI (Ancona)

Tel.- fax 0731/207855 r.a.

P.IVA 00850010422

Ind. Web www.studiogeronzi.com

e-mail: geronzi@studiogeronzi.com



Marche – Finanza

Avviso nr. 1 del 10/05/2005

AVVISO “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

**L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA
PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI**

**L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI PREVISTA DAL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E
DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA NONCHE' IL
PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI DEL 29/04/2005**

SEZIONE I

DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- **di avere a disposizione** e di **asportare** copia di questo Avviso;
- **di avere a disposizione** e di **asportare** i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di **avere a disposizione** mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di **ottenere**, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio (ed il Cliente) alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- di **ricevere** un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato, completo del relativo documento di sintesi;
- di **ottenere** a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

Sezione II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l' **obbligo** della forma scritta del contratto di mediazione creditizia, a pena di nullità;

- l'**obbligo**, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto;
- l'**obbligo** di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

Sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo UIC, e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il tasso TAEG o ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.